

STATUTO
Associazione di promozione sociale e culturale

<< Terra di Mezzo APS >>

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: << Terra di Mezzo APS >> che assume forma giuridica di associazione. L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
2. L'associazione ha sede legale in via Grazia Deledda 16 nel comune di Vallefiorita (CZ) e potrà avere sedi di rappresentanza in tutto il territorio Nazionale e all'Estero, con propria autonomia fiscale, amministrativa e gestionale, per meglio raggiungere i propri fini associativi.
3. Il trasferimento della sede sociale potrà avvenire attraverso delibera dell'assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.
4. L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
5. L'associazione si attiene ai principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, di elettività e gratuità delle cariche sociali.
6. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ART. 2
(Scopi)

1. Scopo dell'associazione è di favorire lo sviluppo umano individuale e sociale attraverso attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale le attività quelle indicate dall'art.5 comma 1 d.Lgs 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni, ovvero:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

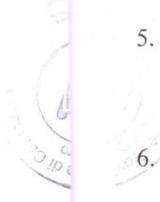
Paolo Patrone Fulerini

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Roberto Patrone Fuleghini

- 
2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
 3. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
 4. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 3
(Soci)

- 
1. Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche, associazioni, società ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Tutti i soci hanno tutti diritto di voto.
 2. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
 3. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo.
 4. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 5. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
 6. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
 7. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
 8. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
 9. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
 10. Ci sono le seguenti categorie di soci:
 - Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Roberto Pavesi
3

- Soci Effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale di iscrizione stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

- Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

11. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
12. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
13. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
14. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

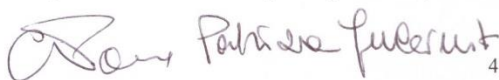
Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

1. I soci aderenti hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
 - c. accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo. In particolare l'accesso ai predetti libri potrà avvenire, entro 30 giorni dalla richiesta, presso la sede legale dell'associazione;
 - d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
2. I soci aderenti hanno il dovere di:
 - a. versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b. svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
3. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.



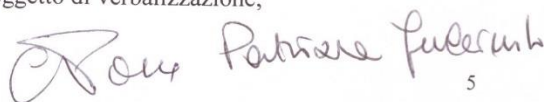
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
5. È ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.
6. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio direttivo o Organo di amministrazione;
 - Il Presidente;
 - *L'Organo di Controllo (event.)*;
 - *Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico dei Conti (event.)*;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente.
4. È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (se previsto); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa, o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
7. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
10. L'assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:
 - il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

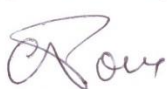
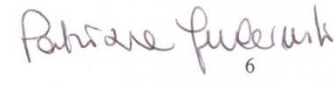
1. L'assemblea:
 - approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e, se necessario, il bilancio sociale;
 - fissa l'importo della quota sociale annuale;
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva l'eventuale regolamento interno;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali, elegge il Consiglio Direttivo determinando di volta in volta il numero dei componenti; il primo consiglio direttivo viene nominato nell'atto costitutivo;
 - nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
2. L'assemblea straordinaria:
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 9
(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 della maggioranza dei presenti.

ART. 10
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea, appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio direttivo o Organo di amministrazione)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Elege il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;
2. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
3. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti (da tre a nove membri), eletti dall'assemblea tra i propri componenti, per la durata di anni tre e nomina, al suo interno, il presidente dell'associazione, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere;
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
5. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
6. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
7. Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che: 1) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. L'adunanza del Consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice – presidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano per età.
9. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario che redige il verbale.
10. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
11. Il Consiglio direttivo delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere strumentale di eventuali attività diverse svolte; individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; stabilisce i criteri per i rimborsi volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione; compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.
12. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono ri-eleggibili.
13. In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore

 Roberto Fusco
7

alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni, fino alla successiva assemblea che può ratificarne la nomina.

ART. 12
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente è ri-eleggibile.
5. Il Vicepresidente (se nominato) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13
(Segretario del Consiglio Direttivo)

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento tale incarico verrà espletato da persona designata da chi presiede la riunione.
2. Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 14
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili – anche con l'ausilio di consulenti interni ed esterni – effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

ART. 15
(Nomina e composizione dell'Organo di Controllo – event.)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo se collegiale, è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei

Rosa Patricia Fuler

requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

3. L'Organo di controllo, rimane in carica tre anni.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. I verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo sono trascritti su apposito registro.

ART. 16

(Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico dei Conti - event.-)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
2. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o un Collegio dei Revisori, una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
3. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
4. Il Collegio dei Revisori, se nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti;
5. Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori, rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
6. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
7. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori sono trascritti su apposito registro.
8. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Libri dell'associazione)

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:
 - libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - libro degli aderenti all'Associazione;
 - libro dei volontari non occasionali;
 - libro delle riunioni dell'Organo di Controllo (se presente);
 - libro delle riunioni dell'Organo dei Revisori (se presente);

ART. 18

Enrico Portone Fucini

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi, donazioni e lasciti, in denaro o in natura, provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
 - e) entrate derivanti da iniziative promozionali e da convenzioni;
 - f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
3. I beni dell'organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono collocati nella sede dell'associazione e ad essa appartenenti, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio preventivo, per l'anno successivo, da sottoporre all'assemblea dei soci entro il 31 dicembre per la definitiva approvazione.
4. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo approva la bozza di bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea dei soci entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
8. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Roberto Patrese Fulcrum

ART. 20
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 21
(Modifiche statutarie)

1. Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

ART. 22
(Durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli artt. 7, 8 e 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale o ad altre organizzazioni di promozione sociale e di volontariato operanti in identico o analogo settore.
3. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente;
4. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 23
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Vallefiorita (CZ), 13 febbraio 2021

